

si meno di 20 impiegati/;

2°) il pagamento del premio mensile fosse effettuato mediante delegazione consensuale di pagamento;

3°) le tariffe applicate fossero le ordinarie le 2, nonché la 3, 4 e 19 con opzioni a scadenza ragguagliate a quelle della Tar. 20 e la 20, senza alcuna variante di premio;

4°) la disoccupazione fosse comprovata da certificato dell'ufficio di collocamento;

5°) fosse limitato il capitale a L. 50.000.-

Pertanto, nell'intento di ottenere i maggiori risultati da tale nuovo lavoro, si è pensato che particolarmente efficace riuscirebbe un accordo fra l'Istituto e la Segreteria del P. N. F. per ottenere l'appoggio delle Autorità Provinciali della nuova propaganda.

In dipendenza di questo accordo la Segreteria del Partito dovrebbe raccomandare ai Segretari Federali di farsi promotori di una intesa fra l'Agenzia Generale dell'Istituto e le locali organizzazioni dell'industria e del commercio per tale propaganda, dalla quale dovrebbe essere però tassativamente esclusa qualsiasi idea di pressione.

Dal suo canto l'Istituto, in analogia a quan-